

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Contributo perequativo, l'indicazione della perdita con segno meno**

La guida dell'Agenzia ha fornito esempi e chiarimenti sul tema: fino al 28.12.2021 è possibile inviare istanza sostitutiva.

C'è tempo fino al **28.12.2021** per inviare l'istanza del contributo a fondo perduto perequativo di cui al Decreto Sostegni-bis. Ai fini della misura, si richiedeva che **la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 venisse presentata entro il 30.09.2021**, così come quella relativa al 2019 deve essere validamente trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021.

L'altro requisito da rispettare è che l'ammontare del risultato economico d'esercizio 2020 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto a quello del 2019. Per la verifica in questione, l'utile d'esercizio va preceduto da un segno positivo, la perdita da un segno negativo e tra i 2 occorre effettuare una **differenza algebrica**.

La guida *ad hoc* diffusa dall'Agenzia delle Entrate (nella consueta veste " *L'Agenzia informa* ") fornisce **3 esempi**: **esercizio 2019: utile di 38.200 euro. Esercizio 2020: perdita di - 5.500 euro.** La differenza è: $38.200 - (-5.500) = + 43.700$ (alla quale sottrarre tutti i contributi a fondo perduto in precedenza ottenuti ed applicare l'aliquota spettante). Il contributo spetta perché c'è stato un peggioramento del 114% (quindi ben oltre il 30% richiesto); **esercizio 2019: perdita di - 16.800 euro. Esercizio 2020: perdita di -21.100 euro.** La differenza è: $-16.800 - (-21.100) = + 4.300$. Il contributo non spetta perché il peggioramento è del 26% (non sufficiente); **esercizio 2019: perdita di - 1.400 euro. Esercizio 2020: utile di 300 euro.** La differenza è: $-1.400 - (+ 300) = - 1.700$. Vi è stato un miglioramento, il contributo non spetta. **Non è previsto un importo minimo** del contributo perequativo, mentre è previsto un **importo massimo** pari a **150.000 euro**.

Se il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 " Aiuti di importo limitato " l'impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31.12.2019 o se micro o piccola, pur in difficoltà, non deve essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza o non deve aver avuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione e non deve essere soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. **Occorre verificare che non si superino i limiti massimi**, che per i settori differenti da agricoltura, pesca e acquacoltura sono i seguenti: 800.000 euro per gli aiuti ottenuti tra il 1.03.2020 e il 27.01.2021; 1,8 milioni di euro tra il 1.03.2020 e la data di presentazione dell'istanza del contributo perequativo. **Se si opta per il credito** (al posto dell'accredito diretto in conto corrente) non si applicano i limiti del divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo non superiore a 1.500 euro e nemmeno i limiti di 700.000 euro (2.000.000 per il 2021) per l'utilizzo in compensazione e di 250.000 euro per il quadro RU. Il credito non può essere ceduto a terzi.

Se dopo aver inviato l'istanza ci si accorge di aver commesso un errore non si deve inviare una rinuncia, che implicherebbe la rinuncia totale e definitiva al contributo, ma è consentito trasmettere un'altra istanza che sostituisce la precedente, sempre se viene presentata entro il 28.12.2021. Dopo tale data non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva.